

## CONFRONTO TRA SPECIFICHE 1.7.1 e 1.8.0

1.7.1: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/451259/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.7.1.pdf/5c3de81a-7ad5-34a7-54b0-735b1456972c>

1.8.0: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5747438/Allegato+A+-+Specifiche+tecniche+vers+1.8.pdf/d120d9ba-ba16-0239-bcf9-fb4b59d7f93b>

**1.7.1**

**IdPaese:** codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente. Se ha un valore diverso da IT, il sistema verifica che non sia diverso da IT anche l'IdPaese del cedente/prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice 00476.

**IdCodice:** numero di identificazione fiscale del cessionario/committente. In caso di IdPaese uguale a IT, il sistema ne verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come codice fiscale, il file viene scartato con codice errore 00305.

**1.8.0**

**IdPaese:** codice del paese assegnante l'identificativo fiscale al soggetto cessionario/committente. Se ha un valore diverso da IT, il sistema verifica che non sia diverso da IT anche l'IdPaese del cedente/prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice 00476.

**IdCodice:** numero di identificazione fiscale del cessionario/committente. In caso di IdPaese uguale a IT, il sistema ne verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come partita IVA, il file viene scartato con codice errore 00305.

Filters (1) Details >

- AltriDatiGestionali per produttori agricoli in regime speciale Introdotto controllo per lo scarto di fatture +30 words
- 49. DELETED 0
- 50. REPLACED -2 | +2
  - codice fiscale
  - partita IVA
- 51. REPLACED -1 | +1



- con la stringa "NB2" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore;
- con la stringa "NB3" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, poiché l'imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell'imposta di bollo sull'estratto conto;

**RiferimentoTesto:** valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione.

Al fine di riportare il dato della targa in fattura (es. d.P.R. del 09/06/2000 n. 277), l'elemento *RiferimentoTesto* va valorizzato con la targa del mezzo per il quale si effettua il rifornimento.

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad uno scontrino o ad un documento commerciale, nei casi in cui l'operazione "fatturata" sia stata così precedentemente rendicontata, l'elemento *RiferimentoTesto* va valorizzato con l'identificativo alfanumerico del documento commerciale.

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad una dichiarazione di intenti, l'elemento *RiferimentoTesto* va valorizzato riportando il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "." oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001).

**RiferimentoNumero:** valore numerico riferito alla tipologia di informazione.

1.7.1



- con la stringa "NB2" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore;
- con la stringa "NB3" se l'imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, poiché l'imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell'imposta di bollo sull'estratto conto;

Nel caso di cessioni di beni e servizi effettuati da un produttore agricolo in regime speciale di cui all'articolo 34 del d.P.R. del 1972 n. 633, l'elemento *TipoDato* può essere valorizzato, in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione IVA;

- con la stringa "ALI-COMP", nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del d.P.R. del 1972 n. 633 (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l'elemento *RiferimentoNumero* con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);
- con la stringa "NO-COMP", nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella parte prima della Tabella A del d.P.R. del 1972 n. 633;
- con la stringa "OCC34BIS", nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'articolo 34-bis del d.P.R. del 1972 n. 633 effettuate dal produttore agricolo.

1.8.0

**RiferimentoNumero:** valore numerico riferito alla tipologia di informazione.

1.7.1

56



**RiferimentoData:** data riferita alla tipologia di informazione.

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad uno scontrino o ad un documento commerciale, nei casi in cui l'operazione "fatturata" sia stata così precedentemente rendicontata, l'elemento *RiferimentoData* va valorizzato con la data di emissione dello scontrino (o del documento commerciale), secondo il formato ISO 8601:2004, con la seguente precisione: YYYY-MM-DD

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad una dichiarazione di intento, l'elemento *RiferimentoData* deve riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

**DatiRiepilogo** (dati obbligatori; questo blocco deve essere valorizzato per ogni aliquota IVA e modalità di versamento dell'imposta ("scissione dei pagamenti" od ordinaria), e/o per ogni natura; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00443 o 00444)

**AliquotaIVA:** aliquota IVA. Va espressa in termini percentuali (es.: il 10% si esprime come 10.00 e non come 0.10),

d.P.R. del 09/06/2000 n. 277), l'elemento *RiferimentoTesto* va valorizzato con la targa del mezzo per il quale si effettua il rifornimento.

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad uno scontrino o ad un documento commerciale, nei casi in cui l'operazione "fatturata" sia stata così precedentemente rendicontata, l'elemento *RiferimentoTesto* va valorizzato con l'identificativo alfanumerico del documento commerciale.

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad una dichiarazione di intento, l'elemento *RiferimentoTesto* va valorizzato riportando il protocollo di ricezione dichiarazione d'intento e il suo progressivo separa segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001). Qualora la dichiarazione d'intento indicata risultasse invalidata, la fattura verrà scartata con codice d'errore 00477.

**RiferimentoNumero:** valore numerico riferito alla tipologia di informazione.

Nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del d.P.R. del 1972 n. 633 effettuate da un produttore agricolo in regime speciale di cui all'articolo 34 del medesimo decreto, l'elemento *RiferimentoNumero* va valorizzato con la percentuale di compensazione stabilita con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, per il gruppo di prodotti di riferimento del bene ceduto (questo elemento deve essere compilato quando il campo *TipoData* è valorizzato con "ALI-COMP").

**RiferimentoData:** data riferita alla tipologia di informazione.

Al fine di riportare in fattura il riferimento ad uno scontrino o ad un documento commerciale, nei casi in cui l'operazione "fatturata" sia stata così

1:8.0

57

Filters (1)

Details >

- 58. REPLACED -1 +1
- 59. DELETED -1
- 60. DELETED -1
- 61. INSERTED +15  
Qualora la dichiarazione d'intento indicata risultasse invalidata, la fattura verrà scartata con codice d'errore 00477.
- 62. DELETED -1
- 63. INSERTED +85  
Nel caso di cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella parte prima della Tabella A del d.P.R. del 1972 n. 633 effettuate da un produttore +59 words
- 64. INSERTED +1
- 65. INSERTED +15  
Qualora la dichiarazione d'intento

Change 61 of 227

in Italia che riceve una fattura cartacea<sup>13</sup> con addebito dell'imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e inviarlo tramite Sdi per rispettare l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell'imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD19 che, invece, deve essere adoperato per l'assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta.

#### 3.2.4.1 Compilazione del documento XML TD28

- <CedentePrestatore>: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell'imposta.
- <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
- <Data> della sezione "Dati Generali": la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese.
- <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti).
- <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.
- Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

<sup>13</sup> A decorrere dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture saranno solo elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero. Infatti, il Decreto Delegato n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: "Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione".

1.7.1

113

soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con Tipo Documento TD28 e inviarlo tramite Sdi per rispettare l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell'imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD19 che, invece, deve essere adoperato per l'assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta.

Il TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs. n. 471/97 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.

#### 3.2.4.1 Compilazione del documento XML TD28 nel caso di acquisti da San Marino con IVA (Fattura cartacea)

- <CedentePrestatore>: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino emittente la fattura cartacea con addebito dell'imposta.
- <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
- <Data> della sezione "Dati Generali": la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese.
- <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti).
- <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese.

<sup>13</sup> A decorrere dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture saranno solo elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero. Infatti, il Decreto Delegato n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: "Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione".

1.8.0

114

Filters (1) Details >

12	
128. REPLACED	-1   +1
12	
13	
129. INSERTED	+68
Il TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs. n. 471/97 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.	
130. INSERTED	+6
nel caso di acquisti da San	
131. INSERTED	+5
Marino con IVA (Fattura cartacea)	
132. DELETED	-12
Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.	

Change 129 of 227

## 1.7.1

### APPENDICE 1: ELENCO DEI CODICI ERRORE RELATIVI ALLA FATTURA ORDINARIA E A QUELLA SEMPLIFICATA

#### 1. TIPOLOGIE E MODALITÀ DI VERIFICA

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare:

- nomenclatura ed unicità del file trasmesso;
- dimensioni del file;
- integrità del documento se firmato con le tecnologie elencate al paragrafo 1.2.1;
- autenticità del certificato di firma, se presente;
- conformità del formato fattura;
- coerenza e validità del contenuto della fattura;
- unicità della fattura;
- recapitabilità della fattura.

#### Nomenclatura ed unicità del file trasmesso

La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso; attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nel precedente paragrafo 1.2.2 e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (ogni file inviato al Sistema di Interscambio deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza); in caso di esito negativo del controllo (nome file già

## 1.8.0

Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

#### 3.2.4.2 Compilazione del documento XML TD28 nell'ipotesi dell'art. 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs. n. 471/97 con fornitore non residente identificato in Italia

- <CedentePrestatore>: dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA italiana).
- <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
- <Data> della sezione "Dati Generali": la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia.
- <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente.
- <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia.

Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

134. INSERTED +11

Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

135. INSERTED +9

3.2.4.2 Compilazione del documento XML TD28 nell'ipotesi dell'art. 6,

136. INSERTED +14

comma 9-bis. 1, del d.lgs. n. 471/97 con fornitore non residente identificato in Italia

137. INSERTED +35

• <CedentePrestatore>: dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA aperta in +14 words

138. INSERTED +6

• <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.

139. INSERTED +22

• <Data> della sezione "Dati Generali": la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura emessa dal C/P non stabilito identificato in +1 word

## 1.7.1

- Codice: 00476  
Descrizione in caso di fatture ordinarie: gli elementi 1.2.1.1.1 <IdPaese> e 1.4.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT.  
Descrizione in caso di fatture semplificate: gli elementi 1.2.1.1 <IdPaese> e 1.3.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT.  
*(non è ammessa una fattura riportante contemporaneamente nel paese dell'identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT)*

**Verifica di validità del contenuto della fattura**

La verifica viene effettuata per accertare la presenza e la validità dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario e per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; in particolare viene effettuato un controllo:

- sull'esistenza del codice destinatario qualora sia diverso dal valore di default ("0000000") e la partita IVA del cessionario/committente non risulti registrata secondo le modalità descritte al paragrafo 1.5.1.2
- sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore, cessionario/committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza in anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere
- sulla coerenza tra partita IVA e codice fiscale del cedente/prestatore o del cessionario/committente quando entrambi valorizzati e/o nei casi di gruppi IVA.

addove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

## 1.8.0

- Codice: 00476  
Descrizione: in caso di fatture ordinarie: gli elementi 1.2.1.1.1 <IdPaese> e 1.4.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT.  
Descrizione in caso di fatture semplificate: gli elementi 1.2.1.1 <IdPaese> e 1.3.1.1.1 <IdPaese> non possono essere entrambi valorizzati con codice diverso da IT.  
*(non è ammessa una fattura riportante contemporaneamente nel paese dell'identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT)*

- Codice: 00477  
Descrizione: fattura recante titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con Dichiarazione d'intento invalidata

**Verifica di validità del contenuto della fattura**

La verifica viene effettuata per accertare la presenza e la validità dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario e per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; in particolare viene effettuato un controllo:

- sull'esistenza del codice destinatario qualora sia diverso dal valore di default ("0000000") e la partita IVA del cessionario/committente non risulti registrata secondo le modalità descritte al paragrafo 1.5.1.2
- sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA relative ai soggetti trasmittente, cedente/prestatore, cessionario/committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza in anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi

1	
3	
153. INSERTED	+1
:	
154. INSERTED	+31
- Codice: 00477 Descrizione: fattura recante titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con Dichiarazione d'intento invalidata	
155. INSERTED	+1
124	
156. DELETED	-1
122	
157. INSERTED	+1
125	
158. DELETED	-1
123	
159. INSERTED	+1
126	
160. DELETED	-1
Change 154 of 227	

